CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 95 (Codice penale militare di guerra)

Inottemperanza all'ordine di non attaccare il nemico

Il comandante, che, fuori del caso di necessita', attacca il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, e' punito con la morte mediante fucilazione nel petto.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 25 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Terzo — Dei reati contro il servizio in guerra
Capo	I — Della violazione di doveri inerenti al comando
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-95-inottemperanza-all-ordine-di-non-attaccare-il-nemico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it